Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 18/02/2021

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario, a dicembre 2011, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.**951; estinto anticipatamente nel mese di gennaio 2016 senza che gli venissero rimborsati gli oneri non maturati, riferisce che, a seguito del reclamo, l'Intermediario si dichiarava disponibile a rimborsare € 87,02 in suo favore; che il rimborso offerto veniva accettato a titolo di acconto sul maggior credito, ma non veniva poi corrisposto. Evidenziato che, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 e della pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*, chiede il rimborso della somma di € 2.168,17, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, nonché la rifusione delle spese legali per un totale di € 320,00.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisato che il contratto di finanziamento n.**951 è stato stipulato il 20/10/2011, afferma di aver riconosciuto nel conteggio estintivo il rimborso di € 1.015,68 a titolo di commissioni di rete distributiva non maturate; che il suddetto rimborso è avvenuto in conformità alle condizioni del contratto e in particolare a quanto previsto nell'allegato "piano annuale di rimborso interessi e commissioni"; che per quanto riguarda la richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, le due compagnie assicuratrici hanno provveduto al rimborso complessivo di € 179,89, somma leggermente inferiore

rispetto all'importo previsto dal Piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 49 in cui è intervenuta l'estinzione anticipata e che comunque nulla deve ritenersi più dovuto a tale titolo; che al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016 (resa nei confronti del medesimo Intermediario odierno resistente), che ha sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento; che le commissioni di rete distributiva si riferiscono ad attività sia *up-front* sia *recurring*, rispetto alle quali il contratto indica chiaramente le modalità e i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale; che, per quanto riguarda gli oneri assicurativi, il contratto prevede una specifica regolamentazione pattizia che riconosce il diritto del cliente ad ottenere dalla Compagnia "il rimborso pro-quota della parte del premio assicurativo non goduto"; che il criterio di calcolo alternativo previsto per il rimborso delle quote del premio assicurativo, adottato dalla Compagnia assicurativa, non può essere oggetto di contestazione; che il costo relativo alle "spese di istruttoria" è di natura *up-front* e la loro ripetibilità è esclusa chiaramente dal contratto; che gli orientamenti delineatosi con la c.d. sentenza *Lexitor* non sono applicabili alla voce commissionale "spese di istruttoria", in quanto la suddetta pronuncia non è applicabile ai contratti già estinti; che in ogni caso, come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 il criterio di rimborso delle spese di istruttoria sarebbe quello della c.d. "curva di interessi" e non quello richiesto dal cliente. In considerazione di quanto sopra esposto, chiede di respingere il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sulla questione sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nel caso di specie dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. In proposito, occorre rilevare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 *sexies* TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza "*Lexitor*". E', in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, "*che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "*pari*" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "*comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "*pari*" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che*

*"*comprende*" esattamente le medesime voci*". In altri termini, prosegue il Collegio, "*sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento […]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri* recurring*) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi* up-front*, che ne sono indipendenti. Ne discende che l'art.125* sexies *TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)*".

Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore*", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "*risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*", considerato che, da un lato, vi può essere "*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*", riducendo "*al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*"; e che, dall'altro, è "*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*". In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione

n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi* up-front". "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*". "*La ripetibilità dei costi* up front *opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*". "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring". "*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi* up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di "*favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela*" - ha voluto fornire il seguente "*punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori*": "*Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front*", il criterio di rimborso dovrà essere "*proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)*".

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 2.168,17, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che "*per quantificare la quota di costi* up-front *ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi* up-front *può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura* recurring *e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi* recurring *e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva*".

Con riferimento alle commissioni rete distributiva si evidenzia che il "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", prevede che il 60% sia da rimborsare secondo il criterio contrattuale e che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10003/2016, ha ritenuto tale sistema ammissibile, purché in contratto vi sia una, sia pure sintetica, descrizione

delle caratteristiche oggettive delle voci di costo che consenta *ex ante* al cliente di individuare la natura degli oneri sostenuti. Relativamente agli oneri assicurativi, il contratto ne prevede il rimborso *pro quota* secondo i criteri e nella misura stabilita dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", in corrispondenza di ciascuna scadenza, piano conosciuto *ex ante* dal cliente, per cui, secondo i criteri condivisi dai Collegi, ad essi è applicabile il criterio contrattuale.
In definitiva, ritenuti *up-front* le Spese di istruttoria e le Commissioni rete distributiva per il 40%, si deve ad esse applicare il criterio equitativo elaborato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19); si deve invece applicare il criterio contrattuale alle Commissioni rete distributiva per il 60% e agli oneri assicurativi. Tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 28.028,27	*Tasso di interesse annuale*	5,92%
Durata del prestito in anni	10	*Importo rata*	310,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	31/01/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,92%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettutati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,92%	170,64	0,00	170,64
Commissioni rete distributiva quota rimborsabile secondo contratto - 60%				2.678,40	Criterio contrattuale	***	1.015,68	1.015,68	0,00
Commissioni rete distributiva (residuo 40%)				1.785,60	Upfront	37,92%	677,09	0,00	677,09
Oneri assicurativi (F e G)				467,16	Criterio contrattuale	***	182,76	179,89	2,87
			Totale	5.381,16					850,59

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto, in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dal cliente, che applica il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo.
In conformità all'indirizzo seguito da questo Arbitro non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere non particolarmente complesso della questione oggetto di controversia, per la quale non sono richieste specifiche competenze tecniche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 850,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA